



COMUNE DI BOLOGNA

***Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile e  
Infrastrutture  
U.O. Sportello Cittadini***

**PG. N. : 314035/2017**

**IL DIRETTORE**

Premesso che, nell'ambito del Progetto "Di nuovo in centro - il Progetto per una nuova pedonalità del centro città", con determinazione dirigenziale P.G.n. 342315/2014 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Città storica: valorizzazione percorsi museali e riqualificazione spazio urbano - Aree cerniera Piazze Malpighi/San Francesco";

Considerato che, con propria deliberazione P.G. 124809/2017 (Progr. 129/2017), la Giunta Municipale ha provveduto a:

- delimitare come area pedonale l'area antistante la Basilica di San Francesco sita nell'omonima piazza e come nuova Zona a Traffico Limitato la zona denominata ZTL "San Francesco", definendole nelle planimetrie allegate alla deliberazione stessa;
- demandare ad apposite ordinanze la specifica regolamentazione della circolazione nella nuova ZTL "San Francesco", fornendo le indicazioni di massima da seguire nella definizione delle regole di accesso e sosta, in particolare:
  - divieto di accesso e di sosta per i non autorizzati 24 ore su 24
  - telecontrollo degli accessi valido per tutti i veicoli, incluse le moto
  - ridefinizione degli stalli di sosta all'interno dell'area al fine di agevolare soprattutto la sosta dei residenti (titolari del contrassegno R4/a per gli autoveicoli)
  - adottare una regolamentazione degli accessi analoga a quella già positivamente attuata per la Zona Universitaria
  - applicare la disciplina tariffaria già vigente in Centro Storico, approvata con deliberazione consiliare P.G. n. 60086/2017 – O.d.G. n. 127

Dato atto che:

- con delibera di Giunta P.G. n. 305732/2009 - Prog. n. 352/2009 è stata aggiornata la delimitazione dell'estensione dell'area pedonale della zona di via del Pratello (originariamente delimitata con Delibera di Giunta P.G. n. 142612/1994), ai sensi dell'art.7 comma 9 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni;
- con ordinanze P.G. n. 23318/2010, P.G. n. 244451/2010 e successiva P.G.n. 104711/2013 è stata disciplinata la circolazione e la sosta nell'Area Pedonale "Pratello";
- con ordinanze P.G. n.172576/2000, P.G. n.176438/2001 e P.G. n. 4460/2010 è stato disciplinato il rilascio dei contrassegni ZTL tipo "R" munito del logo di colore rosso riportante la dicitura "R4/a" ai residenti anche temporanei dell'Area Pedonale "Pratello";
- con ordinanze PG n. 167094/2001 e P.G. n. 116873/2003 sono state definite le modalità per il rilascio delle tessere di prossimità per l'accesso alle aree controllate da dissuasori mobili (cosiddette "smart card");
- con ordinanza P.G. n. 277871/2017 è stata definita la disciplina della circolazione in Piazza S.Francesco, Via De' Marchi e Via Del Borghetto;

Vista l'ordinanza P.G. n. 95591/2016 "Testo Unico coordinato per la disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico";

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

## DISPONE

che le autorizzazioni di accesso connesse al provvedimento di istituzione della nuova ZTL "San Francesco", di cui alla deliberazione di Giunta citata in premessa, siano così disciplinate:

### 1 - AMBITO TERRITORIALE

La presente Ordinanza disciplina gli accessi alla ZTL "San Francesco", così come definita dalla deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 129/2017 - P.G. n. 124809/2017, costituita dalle vie e strade di seguito indicate:

VIA/PIAZZA	DA	A	CIVICI	CIVICI LETT.
V. DE' COLTELLINI			tutta	
V. DEL BORGHETTO			tutta	
V. DE' MARCHI			tutta	
P.ZZA S.FRANCESCO			tutta	
V. DEL PRATELLO	Coltellini/Borghetto	Malpighi	da 1 a 21	inclusi
			da 2 a 18	inclusi

### 2 - AUTORIZZAZIONI DISCIPLINATE DALLA PRESENTE ORDINANZA

Oggetto della presente Ordinanza sono le autorizzazioni di accesso alla ZTL "San Francesco".  
Relativamente alla sosta, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alle norme del vigente Piano Sosta, alle ordinanze specifiche regolanti accesso e sosta nella ZTL "San Francesco", nonché alle specifiche regole di sosta connesse alle diverse tipologie di autorizzazione ZTL.

### 3 - ORARI E VEICOLI INTERESSATI

Nella ZTL "San Francesco" **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni** sono vietati ingresso, circolazione e sosta di tutti i veicoli, compresi quadricicli (ex art. 53 co. H Codice della Strada), ciclomotori e motoveicoli, non autorizzati.

Il dirigente delegato può sospendere le limitazioni di cui alla presente ordinanza, anche con procedura di massa o semplificata. In casi urgenti, imprevisti e non programmabili, la sospensione viene disposta dal Corpo di Polizia Municipale.

### 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per le autorizzazioni di accesso alla ZTL "San Francesco" si applicano le seguenti norme generali (fatta eccezione per gli "accessi con modalità speciali" definiti in apposito paragrafo):

- l'autorizzazione all'accesso degli **autoveicoli e dei quadricicli "pesanti"** (ex art. 53 co. H Codice della Strada) è in ogni caso subordinata alla presenza di autorizzazione ZTL come dal vigente Testo Unico ZTL, essendo la ZTL "San Francesco" compresa nella ZTL Centro Storico; salvo quanto espressamente previsto per i residenti (rilascio di contrassegno R4/a) in

tutti gli altri casi l'autorizzazione di accesso alla ZTL "San Francesco" è rilasciata in forma telematica, automaticamente associata all'autorizzazione ZTL

- l'autorizzazione di accesso per i **ciclomotori e motoveicoli** di proprietà dei soggetti autorizzati è subordinata alla comunicazione della targa, ed è rilasciata in forma telematica (mediante inserimento nella lista degli autorizzati al transito dai varchi telecontrollati). In assenza di tale comunicazione, il veicolo non risulterà autorizzato alla circolazione ed alla sosta nella ZTL "San Francesco"; all'atto della comunicazione delle targhe verrà rilevata - anche ai fini di future limitazioni previste dal PGTU per la circolazione dei ciclomotori e motoveicoli - la rispondenza alle vigenti normative in materia di emissioni.

In tutti i casi:

- la **validità** dell'autorizzazione è in ogni caso subordinata alla permanenza dei requisiti di seguito descritti caso per caso. In caso di perdita dei requisiti l'autorizzazione di accesso alla ZTL "San Francesco" decade
- l'**uso improprio e la contraffazione** delle autorizzazioni, in qualunque forma rilasciate, saranno perseguiti a norma di legge, e potranno determinare la revoca dell'autorizzazione.

## 5 - DEFINIZIONE DEGLI AUTORIZZATI

### 5 a) autorizzati 0 - 24

**5a 1)** Sono autorizzate alla circolazione **dalle ore 0 alle ore 24 nella ZTL "San Francesco" e nell'Area Pedonale "Pratello" protetta dai dissuasori mobili - di seguito denominata Area Pedonale "Pratello"** - auto e moto dei seguenti titolari di contrassegni ZTL rilasciati ai sensi del vigente Testo Unico ZTL:

- titolari di contrassegno **R-Residenti** munito del logo di colore rosso riportante la dicitura **"R4/a"** (rilasciato a residenti ed iscritti allo schedario della popolazione temporanea della ZTL "San Francesco" e dell'Area Pedonale "Pratello")
- titolari di contrassegno **PA - Posto Auto** titolari di spazio parcheggio situato nella ZTL "San Francesco" e nell' Area Pedonale "Pratello" (solo accesso, no sosta) – rilascio di smart-card Pratello per accedere anche nell'Area Pedonale "Pratello" 0 - 24
- titolari di contrassegno **IP – Interesse Pubblico** con sede nella ZTL "San Francesco" e nell' Area Pedonale "Pratello" – rilascio di smart-card Pratello per accedere anche nell'Area Pedonale "Pratello" 0 - 24
- titolari di contrassegno **T – Temporaneo** con indirizzo nella ZTL "San Francesco" e nell' Area Pedonale "Pratello" – rilascio di smart-card Pratello per accedere anche nell'Area Pedonale "Pratello" 0 - 24
- titolari di contrassegno **ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO** per istituti scolastici con indirizzo nella ZTL "San Francesco" e nell' Area Pedonale "Pratello" – rilascio di smart-card Pratello per accedere anche nell'Area Pedonale "Pratello" 0 – 24.

I soggetti rientranti nelle categorie sopradescritte (per la cui puntuale definizione si rimanda al vigente Testo Unico ZTL) ma non automuniti e pertanto privi di contrassegno, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere con i loro **ciclomotori e motoveicoli** previa istanza documentata prodotta ai sensi del citato Testo Unico, comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni ZTL.

Le moto dei soggetti rientranti nelle categorie sopradescritte circolano nell'Area Pedonale "Pratello" con le modalità dell'Area Pedonale "Pratello" (condotte a mano, ad esclusione delle moto dei residenti) definite nelle specifiche Ordinanze, per tempo vigenti.

**5a 1bis)** Sono autorizzate alla circolazione **dalle ore 0 alle ore 24 nella ZTL "San Francesco" (NON sono autorizzate all'Area Pedonale "Pratello")** auto e moto dei seguenti titolari di contrassegni ZTL rilasciati ai sensi del vigente Testo Unico ZTL:

- titolari di contrassegno **R-Residenti** munito del logo di colore rosso riportante la dicitura “R4/a” rilasciato a residenti ed iscritti allo schedario della popolazione temporanea della ZTL di Piazza Malpighi
- titolari di contrassegno **M – Medici**

**5a 2)** Sono altresì autorizzati **dalle 0 alle 24 nella ZTL “San Francesco” (NON sono autorizzati all'Area Pedonale "Pratello")**:

- Autorizzati all'Area Pedonale “Pratello” se previsto dalla specifica disciplina dell'Area Pedonale “Pratello”: auto e moto dei soggetti di cui al vigente Testo Unico ZTL punto 2 - Sezione II (Eccezioni all'obbligo di autorizzazione), che qui si intende integralmente richiamata, salvo veicoli di Poste Italiane per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5 c)
- NON autorizzati all'Area Pedonale “Pratello”: auto e moto dei clienti di alberghi, autorimesse ed autofficine aventi sede nella ZTL “San Francesco”, con le modalità di cui alla Sezione IV del vigente Testo Unico ZTL, ed in presenza di accordo sottoscritto come da punto 1.3 della medesima Sezione IV. E' consentito ampliare gli accordi sottoscritti (secondo termini e modalità indicati al punto 1 della Sezione IV del vigente Testo Unico ZTL) ai gestori di alberghi siti nelle immediate vicinanze della ZTL “San Francesco”
- NON autorizzati all'Area Pedonale “Pratello”: auto e moto dei clienti di attività commerciali ed artigianali aventi sede nella Zona, quali ad esempio: copisterie, legatorie, tipografie, grafica pubblicitaria, lavorazione vetro, riparazioni apparecchi radiotelevisivi ed elettrodomestici, tappezzerie, restauro di oggetti d'arte, vendita di mobili di antiquariato, vendita di prodotti per disegno, pittura e decorazioni, che abbiano l'esigenza di ritirare o consegnare materiali pesanti e/o ingombranti (in analogia agli accordi sottoscritti dai gestori di alberghi, autorimesse ed autofficine secondo termini e modalità indicati al punto 1 della Sezione IV del vigente Testo Unico ZTL) a condizione che il numero degli accessi (con conseguente fermata operosa) giornalieri consentiti nell'orario 0 - 24 non sia superiore a 150 al mese per ogni attività e che la comunicazione delle targhe sia effettuata dalle singole attività direttamente, o tramite loro delegato accreditato, esclusivamente con modalità informatiche
- ciclomotori e motoveicoli dei domiciliati nella ZTL “San Francesco” non iscritti allo schedario della popolazione temporanea, con le modalità indicate al paragrafo 6 della presente Ordinanza.

**5a 3)** Sono inoltre autorizzati **dalle 0 alle 24 nella ZTL “San Francesco” (NON sono autorizzati all'Area Pedonale "Pratello")**, con le medesime modalità previste per l'accesso in area T dalla vigente ordinanza P.G. n. 296107/2015, in quanto ritenute compatibili con le caratteristiche dell'area oggetto della presente ordinanza, bus turistici (solo per destinazione/partenza da Alberghi situati nella ZTL “San Francesco” oppure in zone immediatamente adiacenti nelle quali non è possibile accedere diversamente), autobus in possesso del titolo "Navetta Urbana Autorizzata" rilasciato ai sensi dell'ordinanza P.G. n. 58970/2000, veicoli adibiti a Scuolabus dei Comuni della Provincia di Bologna.

### **5 b) accesso a fasce orarie**

Le **auto e moto** di proprietà dei titolari di contrassegno **F – esercizi ZTL, DS - trasporto c/terzi, DS - trasporto c/proprio, DSI – installatori, A – Agenti con sede o unità locale nella ZTL “San Francesco” e nell'Area Pedonale “Pratello”** sono autorizzate all'accesso in entrambe le zone e alla sosta nelle aree appositamente indicate, nella fascia oraria **6 – 22**.

I soggetti rientranti nelle categorie sopradescritte (per la cui puntuale definizione si rimanda al vigente Testo Unico ZTL) ma non automuniti e pertanto privi di contrassegno, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere nella fascia oraria 6 – 22 con i loro ciclomotori e motoveicoli, previa istanza documentata prodotta ai sensi del citato Testo Unico, comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni ZTL.

Le **auto** di proprietà dei titolari di contrassegno **F – esercizi ZTL, DS - trasporto c/proprio e DS - trasporto c/terzi, DSI – installatori, A – Agenti NON aventi sede nella ZTL “San**

**Francesco” o nell'Area Pedonale “Pratello”**, esclusivamente per operazioni di carico e scarico di merci o materiale, sono autorizzate all'accesso alla ZTL “San Francesco” ed alla sosta nelle aree appositamente indicate, per un periodo massimo di 20 minuti, nelle seguenti fasce orarie: **6 - 7, 9 - 10.30, 15 - 16.30, 20 - 22.**

Le **moto** di proprietà dei suddetti soggetti, esclusivamente per operazioni di carico e scarico di merci o materiale, sono autorizzate all'accesso alla ZTL “San Francesco” ed alla sosta nelle aree appositamente indicate, per un periodo massimo di 20 minuti, nella fascia oraria **6 - 10.30 e 14 - 17.**

I soggetti rientranti nelle categorie sopradescritte (per la cui puntuale definizione si rimanda al vigente Testo Unico ZTL) ma **non automuniti** e pertanto privi di contrassegno, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere nella fascia oraria **6 - 10.30 e 14 - 17** con i loro **ciclomotori e motoveicoli**, previa istanza documentata prodotta ai sensi del citato Testo Unico, comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni ZTL.

Le auto di proprietà dei titolari di contrassegno F – esercizi ZTL, DS - trasporto c/proprio e DS - trasporto c/terzi, DSI – installatori, A – Agenti **non aventi sede** nella ZTL “San Francesco” e nell'Area Pedonale “Pratello”, esclusivamente per operazioni di carico e scarico di merci o materiale, se provenienti dall'Area Pedonale “Pratello” possono transitare nella ZTL “San Francesco” nelle fasce orarie previste per l'Area Pedonale “Pratello”.

Per eventuale accesso al di fuori delle fasce orarie consentite per ragioni di emergenza, per i mezzi attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione delle imprese di impiantistica, installazione e manutenzione dei soggetti di tipologia DSI – installatori, si applicano le disposizioni di cui al vigente Testo Unico ZTL – Sezione II – punto 2.1.b).

### **5 c) veicoli in servizio postale**

I veicoli in servizio postale (auto e moto) sono autorizzati all'accesso alla ZTL “San Francesco” con le seguenti modalità :

- veicoli di Poste Italiane adibiti al servizio svuotamento cassette postali - autorizzazione alla circolazione senza limitazione oraria
- veicoli di Poste Italiane non ricompresi nel servizio svuotamento cassette - accesso nelle fasce orarie 6 - 10.30 e 15.30 - 16.30
- veicoli di titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale per effettuazione di servizio postale (Dlgs. n. 261/1999): accesso a fasce orarie come da precedente paragrafo 5b).

### **5 d) autorizzati con modalità speciali nella ZTL “San Francesco” (NON sono autorizzati all'Area Pedonale "Pratello"):**

#### **5 d.1) autorizzazioni mediante codice di accesso**

E' consentito l'accesso e la conseguente fermata (di cui all'art. 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada) per consentire la salita o discesa delle persone, nella fascia oraria **20 – 7** agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di eventuali ospiti ed accompagnatori dei residenti e domiciliati nella ZTL “San Francesco”, nei limiti e con le modalità di seguito specificate:

- l'autorizzazione consiste nella comunicazione della targa mediante codice di accesso
- verrà consegnato 1 codice per ogni nucleo familiare
- la comunicazione deve essere effettuata a cura dell'avente titolo (residente o domiciliato) esclusivamente con le modalità indicate nelle istruzioni consegnate insieme al codice di accesso; non saranno accettate altre modalità
- è consentito un numero massimo di 15 accessi mensili per nucleo familiare
- In caso di **residenti**, per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica come risultante dallo "stato di famiglia"

- In caso di **domiciliati**: per nucleo si intendono più persone domiciliate nella stessa unità abitativa; si rimanda al paragrafo 6 per le modalità di individuazione di tale "nucleo".

#### **5.d. 1 bis) autorizzazioni mediante codice di accesso riservate ai residenti non automuniti**

E' consentito l'accesso e la conseguente fermata (di cui all'art. 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada) per consentire la salita o discesa delle persone, nella fascia oraria **dalle 7 alle 7 del giorno successivo**, ad autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di eventuali ospiti ed accompagnatori dei residenti, non automuniti, nella ZTL "San Francesco", nei limiti e con le modalità di seguito specificate:

- l'autorizzazione, non cumulabile con quella di cui al punto 5 d.1) del presente provvedimento, è dovuta esclusivamente al nucleo familiare sprovvisto di qualsiasi contrassegno
- l'autorizzazione consiste nella comunicazione della targa mediante codice di accesso
- verrà consegnato 1 codice per ogni nucleo familiare
- la comunicazione deve essere effettuata a cura dell'avente titolo (residente non automunito) esclusivamente con le modalità indicate nelle istruzioni consegnate insieme al codice di accesso; non saranno accettate altre modalità
- è consentito un numero massimo di 15 accessi mensili per nucleo familiare
- per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica come risultante dallo "stato di famiglia".

#### **5 d.2) lavoratori notturni**

Potranno essere autorizzati all'accesso ciclomotori e motoveicoli di proprietà dei lavoratori delle aziende (quali ad es.: attività ricettive e della ristorazione) della ZTL "San Francesco" impegnati in orari di lavoro che comportano arrivo o partenza dalla sede in orari non serviti dal trasporto pubblico.

A tal fine, si considera convenzionalmente non servita dal trasporto pubblico di linea la fascia oraria compresa tra le 20 e le 7.

La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro; deve essere corredata di documentazione comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro (es. libro matricola). In essa debbono essere specificati: turni di lavoro, tipologia del rapporto (a termine, indeterminato), targa.

E' in carico al datore di lavoro l'obbligo di comunicare ogni variazione e la cessazione delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione (modifica dei turni, cessazione del rapporto di lavoro...).

#### **5 d.3) autorizzazioni temporanee**

Potranno essere rilasciate, previa istanza debitamente documentata, autorizzazioni temporanee per esigenze di accesso alla ZTL "San Francesco" di carattere contingente.

Per le autorizzazioni temporanee connesse ad attività "di tipo operativo" si applicano integralmente le disposizioni tariffarie per tempo vigenti.

## **6 - DOMICILIATI**

- I domiciliati della ZTL "San Francesco" non iscritti allo schedario della popolazione temporanea, per poter fruire di quanto per essi previsto dalla vigente ordinanza (autorizzazione di accesso **nella ZTL "San Francesco" - NON all'Area Pedonale "Pratello"** per i loro ciclomotori e motoveicoli, codice di accesso per ospiti e accompagnatori) debbono iscriversi presso gli appositi sportelli addetti al rilascio permessi presentando regolare contratto registrato, riferito all'appartamento in cui abitano, nel quale sia esplicitato l'uso abitativo dell'appartamento presso il quale si è elevato domicilio. E' ammessa la presentazione di contratto non registrato nel solo caso di domiciliato che utilizza bene di proprietà familiare (dovrà essere prodotto in questo caso copia del rogito attestante la proprietà dell'appartamento)

- nel caso di più persone coabitanti nello stesso appartamento, il titolare dell'appartamento come sopra descritto dovrà produrre copia della denuncia presentata alla Questura ai sensi delle leggi vigenti
- l'autorizzazione avrà validità di un anno, e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno solo previa presentazione di nuova richiesta documentata
- per gli iscritti allo schedario della popolazione temporanea si rimanda a quanto previsto ai paragrafi 5 a) e 7 per i contrassegni R. Nel caso di coabitanti, si applica quanto previsto per i domiciliati non iscritti.

## 7 – RILASCIO TITOLI AUTORIZZATIVI

Per poter dare corretta applicazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Municipale P.G. 124809/2017 (Progr. 129/2017), **saranno rilasciati i seguenti titoli autorizzativi:**

- **contrassegni ZTL tipo "R" munito del logo di colore rosso riportante la dicitura "R4/a"**, già rilasciati a residenti ed iscritti allo schedario della popolazione temporanea dell'Area Pedonale "Pratello" (Ordinanze P.G. n.172576/2000, P.G. n.176438/2001 e P.G. n.4460/2010 ), ai residenti ed iscritti allo schedario della popolazione temporanea della ZTL "San Francesco" e di Piazza Malpighi.

Il contrassegno "R4/a" consentirà:

- ai residenti (titolari del contrassegno R4/a) della nuova Zona a Traffico Limitato denominata "**S.Francesco**" di accedere e sostare all'interno della ZTL "San Francesco" e dell'Area Pedonale "Pratello", nel rispetto delle regole di circolazione e sosta in vigore nelle rispettive aree
  - ai residenti (titolari del contrassegno R4/a) dell'Area Pedonale "**Pratello**" di accedere e sostare nella nuova Zona a Traffico Limitato denominata "San Francesco", nel rispetto delle regole di circolazione e sosta in vigore nella ZTL "San Francesco"
  - ai residenti (titolari del contrassegno R4/a) di **piazza Malpighi** di accedere e sostare nella nuova Zona a Traffico Limitato denominata "San Francesco", nel rispetto delle regole di circolazione e sosta in vigore nella ZTL "San Francesco"
- **smart card** (tessere di prossimità) valide per l'accesso all' Area Pedonale "Pratello" protetta dai dissuasori mobili a coloro che soddisfano i requisiti in vigore (Ordinanza Pratello P.G.n. 167094/2001) e risultano ricompresi all'interno della ZTL "San Francesco" e dell' Area Pedonale "Pratello".

## REVOCA

ogni atto in contrasto con il presente provvedimento.

**Dalla Residenza Municipale, 08/09/2017**